

M.GH

Csm Roma 09/04/2015
Protocollo P 6609/2015



Consiglio Superiore della Magistratura

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,
nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota**

Al Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria
del Ministero della Giustizia
Direzione Generale dei Magistrati
ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti
delle Corti di Appello di
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

e, p.c. Ill.mi sigg. Procuratori Generali
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori
della Repubblica presso i
Tribunali
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori
della Repubblica presso i
Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

**OGGETTO: Pratica num. 429/VV/2010. Modifica dell'art 61.2 della vigente Circolare sulla
formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per il triennio 2014/16 (Delibera Plenaria del 21**


M. GH

Csm	Roma	09/04/2015
	Protocollo	P 6609/2015



luglio 2011 e succ. mod.) e coordinamento con la **Risoluzione sui moduli organizzativi dell'attività dei Giudici Onorari di Tribunale** (Delibera 715/VV/2011 del 25 gennaio 2012).

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta dell'8 aprile 2015, ha adottato la seguente delibera:

" - rilevato che con delibera del 21.07.2011 in tema di formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016 è stata profondamente innovata la disciplina secondaria in tema di impiego dei giudici onorari di tribunale, prevedendo innanzitutto che essi possano essere destinati, in supplenza, anche a comporre i collegi, sia civili sia penali, aderendo a una diversa e più ampia interpretazione delle norme dettate in materia (e così raccogliendo le sollecitazioni in tal senso provenute da gran parte dei tribunali della Repubblica);

- rilevato altresì che in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 43 bis R.D. 12/1941, è stato ampliato il novero delle materie che possono essere devolute ai g.o.t., cosicché risultano loro sottratti, soltanto: a) per il settore civile, i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio, nonché gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace; b) per il settore penale, i procedimenti monocratici diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p., i procedimenti che si trovino nella fase che comporta l'esercizio delle funzioni GIP/GUP nonché i giudizi di appello avverso le sentenze del giudice di pace;

- considerato che la attuale formulazione della disposizione relativa alle limitazioni per il settore penale con riferimento ai *procedimenti che si trovino nella fase che comporti l'esercizio delle funzioni di giudice delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare* di cui all'art. 61.2, n. 2, lett. b, non consente di ritenere certamente ricomprese, tra le limitazioni, anche le funzioni di competenza del Tribunale del Riesame;

- rilevato, dunque, che i procedimenti affidati alla cognizione del Tribunale del Riesame, a causa della loro peculiarità e delicatezza, almeno uguale a quella che importa l'esercizio delle funzioni di GIP/GUP devono - del pari - essere incluse tra quelle che non possono essere devolute ai g.o.t.;

- ritenuto, dunque, di dovere specificare tale esclusione e dunque aggiungere espressamente tale previsione nel corpo del predetto art. 61.2, n.2, lett. b. che avrà la seguente formulazione *i procedimenti che si trovino nella fase che comporti l'esercizio delle funzioni di giudice delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare e di componente del Tribunale del Riesame distrettuale*;

delibera

di modificare l'art. 61.2 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016 che avrà la seguente formulazione:

61.2 – La proposta tabellare può prevedere l'impiego dei giudici onorari con i seguenti limiti:

1) per il settore civile:

- a) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;
- b) gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace;

2) per il settore penale:

- a) i procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cpp;
- b) i procedimenti che si trovino nella fase che comporti l'esercizio delle funzioni di giudice delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare *e di componente del Tribunale del Riesame distrettuale*.

i procedimenti di appello del giudice di pace, come previsti dall'art. 39 D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274."

■ SEGRETARIO GENERALE
(Paola Piraccini)

